

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Roberto ANGIONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del signor XXX, nato a omissis e residente a omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Martis (MRTVLR84L23E004L), Ezio Ullasci (LLSZEI85C15G113W) e Salvatore Musu (MSUSVT84M30F979Q), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Valerio Martis, sito in Marrubiu (OR), via G. Matteotti n. 28 (pec: avv.valerio.martis@pec.it; avv.ezioullasci@pec.abcclex.it; avv.musu@pec.abcclex.it).

Visto l'atto di citazione del 28 marzo 2022, iscritto al n. 25630 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 ottobre 2022, il relatore Consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Fabiana Olla, e gli avvocati Salvatore Musu e Valerio Martis per il dottor XX.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione del 28 marzo 2022 il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio il signor XXX per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'erario, e segnatamente dell'Azienda per la tutela della Salute – ATS Sardegna (subentrata alla ASL n. 3 di Nuoro e alla ASL n. 8 di Cagliari), della somma di € 717.888,91, oltre alle somme dovute per rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il Pubblico Ministero riferisce che con nota prot. 190865 del 5 dicembre 2016 la Guardia di Finanza, Gruppo di Cagliari 2° Nucleo Operativo, a seguito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica, ha segnalato un ingente danno erariale arrecato dal dottor XXX, Dirigente medico delle strutture complesse di radioterapia di Cagliari e Nuoro dal 2012 al 2017, a seguito di una condotta fraudolenta indirizzata a mascherare un illegittimo assenteismo continuo e prolungato dai reparti ospedalieri. A seguito di ulteriore attività istruttoria, delegata dalla Procura contabile, la Guardia di Finanza, con nota prot. n. 153638/215 del 21 settembre 2021, trasmetteva apposita relazione.

La Procura riferisce che le risultanze istruttorie hanno consentito di ricostruire che il dottor X ha svolto la propria attività lavorativa dal 01.01.2010 al 31.12.2014 come dirigente del reparto di radioterapia presso l'Asl n. 3 di Nuoro; dal 01.01.2015 al 20.04.2015 quale dirigente dell'Asl n. 8 di Cagliari, essendosi posto in aspettativa dall'incarico presso l'Asl n. 3 di Nuoro; dal 20.04.2015 al 30.11.2017 di nuovo quale dirigente del reparto

di radioterapia dell'Asl n. 3 di Nuoro.

La Procura espone che i militari della Guardia di Finanza - durante lo svolgimento di attività investigativa relativa a presunte irregolarità da parte dello X, quale membro di una Commissione di concorso per la selezione di medici da assumere nel reparto di radioterapia di Cagliari - riscontrate numerose assenze ingiustificate, decidevano di estendere le indagini alla condotta assenteista, risalendo fino al 2012 e riscontrando una pressoché continua assenza del dirigente medico dai reparti dell'Asl di Nuoro e di Cagliari, attuata per mezzo di una alternanza sequenziale tra malattie, ferie, permessi e aggiornamenti professionali (a Roma), nonché mancate o irregolari timbrature, fino a raggiungere la completa assenza durante l'anno 2014, tanto che, al fine di sanare anni interi di mancate e omesse timbrature, il Dirigente amministrativo dell'Asl di Nuoro richiese all'indagato una serie di autocertificazioni che tutelassero l'azienda.

La Procura riferisce che, dall'esame degli atti, sono emerse una serie di false autocertificazioni a firma dell'indagato (secondo le quali sarebbe risultato in servizio presso il reparto, ma avrebbe o dimenticato di timbrare o smarrito il badge) relative a giornate nelle quali il dottor X veniva individuato fisicamente in altri luoghi, a seguito di una pervasiva attività istruttoria posta in essere dalla Guardia di Finanza, consistita nell'esame dei dati estratti dai telefoni dell'indagato (sms, foto, chat WhatsApp, e-mail), dei dati relativi all'utilizzo di carte di credito o, comunque, di mezzi di pagamento elettronici, delle dichiarazioni rese dai soggetti informati sui fatti e dei dati ricavabili dalle celle telefoniche.

Rappresenta che i militari della Guardia di Finanza hanno verificato,

per ciascun giorno di assenza, l'attendibilità dei giustificativi forniti, con i dati raccolti a mezzo dell'attività istruttoria descritta, accertando l'assenteismo cronico dell'indagato e rilevando le diverse condotte illecite poste in essere, ovvero la timbratura effettuata da altri, quando l'indagato si trovava in altro luogo o città, l'omessa timbratura con autocertificazione falsa, l'omessa timbratura senza autocertificazione (l'ufficio amministrativo ha inserito comunque la presenza), la timbratura irregolare o parziale (solo l'entrata o solo l'uscita oppure una giornata di lavoro di solo 1 minuto), le malattie certificate da false visite (certificati di malattia rilasciati presso un ambulatorio di Nuoro in ipotesi in cui il dottor X era domiciliato per la malattia a Roma, e con riguardo ai quali il medico certificatore, dottor Mulargia, ha ammesso di non aver visitato materialmente il dottor X e di essersi fidato del collega) o non coerenti con le foto postate che lo ritraevano in palestra, in vacanza fuori Roma e in giro con la moto.

La Procura riferisce che è stato esaminato un periodo di 1.461 giorni (ovvero 4 anni lavorativi dal 01.01.2012 al 31.12.2015), durante il quale sono stati calcolati 971 giorni lavorativi (al netto di 125 giorni di ferie e 365 giorni festivi), e che durante tale arco lavorativo le presenze regolari ed effettive in reparto sono risultate pari a 165 giorni, con un'assenza pari a 806 giorni, di cui 611 qualificabili come assenteismo ingiustificato.

Sottolinea che in 5 mesi lavorativi presso l'ospedale Businco di Cagliari il dottor X ha svolto materialmente 6 ore di lavoro, registrate in data 17.02.2015, come si evince dalla stampa dello stato di servizio del cartellino di febbraio 2015.

Rappresenta che i militari operanti hanno appurato che il dottor X,

appreso dell'indagine in corso nei suoi confronti per condotta assenteista, ha cercato di procurarsi documenti utili per giustificare le numerose assenze dai reparti mediante la predisposizione di un certificato medico che avrebbe potuto giustificarlo retroattivamente sin dal 2012, facendosi rilasciare dalla dottoressa Bellagamba dell'istituto Spallanzani di Roma, due certificati, uno datato 9 settembre 2015 intestato ad "*anonimo 241*" ed un secondo datato 15.09.2015 intestato a X X, che riportano, come periodo di malattia, lo stesso periodo degli accertamenti. Afferma che si è riscontrato che all'ospedale Spallanzani si è recato il signor Curti Daniele e non X X, che, in entrambe le date riportate nei certificati, si trovava a Nuoro.

Riferisce, inoltre, che, nel perdurare delle assenze dal posto di lavoro del dottor X, l'Amministrazione sanitaria di Nuoro, preso atto delle indagini in corso, in data 8 novembre 2016, con contestazione di addebito Prot. n. 46873/2016, avviava nei suoi confronti un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata dall'11/10/2016 all'8/11/2016, anticipato da una serie di richieste di chiarimenti alle quali il dottor X non dava alcun riscontro.

Infatti, nell'anno 2016 il Dirigente medico non era mai stato presente a lavoro, registrando una continua assenza giustificata solo in parte e con certificati medici irregolari, in alcuni casi con indicazione di prognosi clinica retroattiva, rendendo così impossibile l'eventuale visita medica del malato.

Evidenzia che, nel 2016, il dottor X è risultato assente ingiustificato dal lavoro (in carenza di qualsiasi giustificativo o certificato medico) per 73 giorni e assente con certificato di malattia irregolare per 302 giorni.

Riferisce che il procedimento disciplinare si è concluso in data 20 gennaio 2017 con l'avvio della procedura di licenziamento con formula di

preavviso con efficacia dal 1° dicembre 2017.

Espone che, con riguardo alle dichiarazioni del dottor X in merito alla terapia salvavita asseritamente praticata in regime di day Hospital dal 2015, l'Istituto Spallanzani di Roma ha chiarito, con nota n. 1517 del 7 aprile 2017, che l'attività di Day Service della IV divisione non fornisce terapia quotidiana con la necessaria presenza fisica in loco ma solo la somministrazione di farmaci ogni due mesi e che l'assistenza in regime di Day Service è di tipo ambulatoriale.

Rappresenta che il dottor X è stato rinviato a giudizio.

La Procura riferisce che in data 6 dicembre 2021 è stato depositato in Segreteria l'invito a fornire deduzioni nei confronti di X X, con contestuale istanza di sequestro conservativo *ante causam* di beni immobili, quote societarie, beni mobili registrati e crediti, beni e somme presenti in conti correnti, libretti di deposito e di risparmio e cassette di sicurezza, titoli azionari, quote di fondi comuni o altri diritti connessi al mercato mobiliare dei titoli, fino alla concorrenza della somma di euro 717.888,91. Con Decreto n. 36/2021 assunto in data 7 dicembre 2021, il Presidente della Sezione Giurisdizionale ha accolto l'istanza ed ha autorizzato l'esecuzione delle misure cautelari, fissando la data del 18 gennaio 2022 per l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice designato per la conferma, revoca o modifica del sequestro. Con ordinanza n. 11/2022, il Giudice designato ha convalidato le misure cautelari, ed ha assegnato alla Procura Regionale il termine di sessanta giorni per il deposito dell'atto di citazione. In data 21 febbraio 2022 il dottor X ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice designato. La Sezione, con ordinanza n. 42/2022, ha rigettato il

reclamo e confermato, fino alla concorrenza della somma di euro 717.888,91 il sequestro conservativo autorizzato dal Presidente con il decreto n. 36/PRES/2021 del 7 dicembre 2021 e confermato con l'ordinanza n. 11/2022.

Riferisce che il dottor X non ha fatto pervenire ulteriori deduzioni difensive oltre a quelle depositate nella sede cautelare, né ha domandato l'audizione personale prevista dall'art. 67, comma 2, D.lgs. n. 174/2016.

La Procura ha ritenuto permanere i presupposti per l'esercizio, nei suoi confronti, dell'azione di responsabilità erariale, in quanto la ricostruzione degli illeciti operata in sede di indagini dimostrerebbe inequivocabilmente come il dottor X abbia scientemente e fraudolentemente occultato l'assenza dal servizio negli anni intercorrenti dal 2012 al 2016, attuando una serie di condotte volontarie e consapevoli di natura fraudolenta (timbratura effettuata da altri; omessa timbratura con autocertificazione falsa; omessa timbratura senza autocertificazione; timbratura irregolare o parziale; malattie certificate da false visite o con certificazioni mediche irregolari; assenza ingiustificata).

La Procura evidenzia che la volontarietà della condotta sarebbe dimostrata *in primis* dalla consapevolezza di dover garantire la propria presenza sul luogo di lavoro come previsto dal contratto a suo tempo sottoscritto, dalla cognizione di dover registrare la propria presenza nella sede di lavoro tramite cartellino marca tempo e soprattutto dal *modus operandi*.

Rappresenta che le condotte fraudolente attuate sono tutte connotate da una particolare intensità dell'elemento soggettivo del dolo, in quanto il comportamento illecito a danno delle casse erariali è risultato motivato da un

elevato disprezzo della cosa pubblica e dell'interesse generale, che il dottor XX, quale pubblico dipendente con funzioni apicali, avrebbe dovuto perseguire.

Quantifica le assenze illegittime dal servizio, effettuate dallo X, nell'arco temporale dall'anno 2012 al 2015 in 145 gg nel 2012, 135 gg nel 2013, 166 gg nel 2014 e 165 gg nel 2015, per un totale di 611 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro, come evidenziato nella tabella analitica riportata in citazione.

Rileva che le risultanze istruttorie hanno altresì evidenziato anche per tutto l'anno 2016 un assenteismo ingiustificato, in quanto il dottor X risulta per 65 giorni assente dal lavoro senza alcuna giustificazione e per 305 giorni ammalato sulla base di certificati medici irregolari, che non si ritengono idonei ad attestare l'esistenza in capo allo X di una patologia incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa per una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: il medico certificante è il dottor Donato Spera, legato a X da stretta amicizia, rafforzata dalla circostanza di avere il proprio figlio medico in servizio presso il reparto di radioterapia di Nuoro alle dirette dipendenze del dottor X; i certificati medici, in alcuni casi, indicano una prognosi clinica retroattiva; il dottor X non si è mai sottoposto a visita di controllo disposta dall'Asl.

La Procura afferma che da tale condotta è derivato un evidente danno erariale a carico dell'ATS Sardegna, subentrata all'Asl di Nuoro e all'Asl di Cagliari, sotto diversi profili di seguito illustrati.

L'indebita percezione – da parte del dottor X – della retribuzione per le ore non lavorate in violazione delle disposizioni che disciplinano l'orario

di lavoro e di servizio del personale dirigente medico contenute nel C.C.N.L. relativo al comparto Area Sanità, vigente all'epoca dei fatti, nonché della normativa generale in materia di orario di lavoro dei pubblici dipendenti, costituisce danno erariale diretto.

La Procura richiama l'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (che ha abrogato l'art. 60 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, comma 5) che disciplina l'orario di lavoro del pubblico dipendente, e precisa, al comma 3, che *“l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato”*.

Richiama, inoltre, il d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2009), che, con gli articoli 55-quater e 55-quinquies ha dettato specifiche sanzioni disciplinari e penali nelle ipotesi in cui il dipendente attesti falsamente la propria presenza in servizio, sancendo l'obbligo a suo carico di risarcimento del danno patrimoniale (pari all'importo percepito a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione), nonché del danno all'immagine subiti dalla pubblica amministrazione.

La Procura afferma che la condotta del dottor X si pone in evidente contrasto con il principio di corrispettività della retribuzione, secondo il quale il trattamento economico deve essere correlato all'effettivo svolgimento del servizio e non è dovuto qualora sia intenzionalmente mancata la prestazione.

Nel caso di specie, ad avviso della Procura, il pregiudizio economico arrecato all'erario ammonta complessivamente ad € 352.185,29, determinato per il periodo 2012 – 2015, dividendo le competenze complessive (€ 443.959,71), come risultanti dai cedolini stipendiali, per il numero di

giorni lavorativi complessivi (971) e moltiplicando poi il risultato per il numero di assenze ingiustificate (611 giorni), per un totale di € 279.361,42, e per l'anno 2016, considerando l'integrale compenso percepito, come da prospetto riportato in citazione (€ 72.823,87).

La Procura afferma che la condotta illecita del dottor X ha altresì arrecato all'Asl di Nuoro un danno da disservizio, consistente nelle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione danneggiata per ripristinare il servizio venuto meno a causa della condotta illecita tenuta, in quanto durante le assenze del dottor X le incombenze derivanti dal suo incarico venivano svolte dalla dottoressa Salvatrice Campoccia, che, per lo svolgimento di tale attività, dal 13 maggio 2015 al 21 dicembre 2017, ricevette un'indennità aggiuntiva di circa cinquecento euro mensili, per una somma complessiva di € 13.518,33, come risulta dalla Disposizione di servizio n. 15127 del 10 novembre 2015 e dalla Determina n. 1244 del 18 aprile 2016 dell'Asl di Nuoro.

La Procura evidenzia che la condotta del dirigente medico ha avuto una ripercussione negativa anche sull'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Specifica che la fattispecie di danno all'immagine che si contesta è quella derivante dalla falsa attestazione della presenza in servizio da parte del pubblico dipendente disciplinata dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009, che prevede un'ipotesi speciale (*"false attestazioni o certificazioni"*), per la quale *"il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno"*

patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione".

Evidenzia che si tratta di un'autonoma ipotesi di perseguibilità del danno all'immagine della P.A., svincolata dal previo accertamento con sentenza passata in giudicato, per le ipotesi di condanna del pubblico dipendente per un reato contro la pubblica amministrazione.

Sottolinea che tale ipotesi speciale di danno all'immagine non è stata eliminata dal pronunciamento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 61/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo, dell'art. 55-quater, comma 3-quater, ma non dell'art. 55-quinquies, riportando il secondo comma dell'art. 55-quinquies alla sua formulazione originaria, che prevedeva la punibilità del danno all'immagine *tout-court*.

Per quanto concerne la prova del danno all'immagine, sottolinea che, nella fattispecie in esame, risulta che la vicenda ha avuto un importante risalto mediatico, come si evince dagli articoli pubblicati sul giornale *La Nuova Sardegna*, sia in formato cartaceo che digitale sul sito internet, in data 17 febbraio 2017 ("*Nuoro, bufera al San Francesco: licenziato il primario di Radioterapia*"), 18 febbraio 2017 ("*Nuoro, bufera sull'ospedale: il primario licenziato era sparito da agosto*"), e 20 febbraio 2017 ("*Nuoro, il primario di Radioterapia si difende: "Assente per gravi ragioni di salute"*"), dall'articolo pubblicato sul giornale *L'Unione Sarda*, sia in formato cartaceo che digitale sul sito internet, in data 2 ottobre 2020 ("*Cagliari, assenteismo e liste d'attesa modificate: ex primario sotto accusa*") e dall'articolo

pubblicato sul sito internet *Ansa.it* in data 2 ottobre 2020 (“*Abuso d’ufficio, chiesto processo per primario e altri nove - Cagliari, X accusato per concorso pilotato e assenteismo*”).

Evidenzia che i medesimi comportamenti furono, altresì, oggetto di ampio monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, su mandato della Procura della Repubblica di Cagliari, e che dai suddetti fatti è derivato un procedimento penale, con conseguente ulteriore ed inevitabile ampliamento della diffusione della *notitia criminis*, sia all’esterno che all’interno dell’Asl.

Chiede che il danno all’immagine venga valutato in via equitativa in misura almeno pari al danno patrimoniale diretto (€ 352.185,29), ai sensi dell’art. 1226 c.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza delle SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 10/QM/2003, tenendo conto che il dottor X ricopriva un ruolo lavorativo apicale, in un reparto prevalentemente dedito alle cure oncologiche, che le assenze dal servizio erano abituali ed eseguite secondo uno schema fraudolento, che le conseguenze sul funzionamento del reparto sono state rilevanti, tanto da portare alla paralisi dell’attività medica quotidiana e ad una discontinuità nella somministrazione delle terapie salvavita, e che la notizia della condotta illecita si è diffusa sia all’interno che all’esterno dell’amministrazione.

Con riguardo alle contestazioni ed eccezioni sollevate dal dottor X in sede di sequestro, la Procura osserva quanto segue.

Con riferimento all’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, evidenzia che si versa in ipotesi di occultamento doloso delle condotte assenteiste, con la conseguenza che la ricostruzione della complessiva fattispecie illecita e la quantificazione del pregiudizio erariale

sono intervenute soltanto a seguito delle indagini della Guardia di Finanza, a conclusione delle quali la Procura della Repubblica di Cagliari ha esercitato, in data 14 luglio 2020, l'azione penale nei confronti del dottor X (procedimento n.14666 R.G.N.R. Mod 21). L'omessa "timbratura" con e senza autocertificazione falsa, la timbratura effettuata da altri, quella irregolare o parziale, nonché la malattia certificata da false visite, costituiscono quel comportamento "*ulteriore e diverso*" finalizzato a nascondere la portata dannosa dell'assenza ingiustificata da cui è conseguito un danno occultato, e quindi la conseguente necessità di "*disvelarlo*" attraverso una complessa attività investigativa, resa necessaria proprio a causa del comportamento del convenuto.

L'eccezione di prescrizione fondata sulla presunta conoscenza che l'Amministrazione avrebbe avuto della fattispecie dannosa già dall'8 novembre 2016, data di avvio del procedimento disciplinare, ad avviso della Procura sarebbe infondata, in quanto la nota n. 46873 dell'8 novembre 2016 costituiva una mera contestazione iniziale, volta ad avviare un procedimento di accertamento dei fatti in contraddittorio con l'interessato, che riguardava solo parte della complessiva condotta posta in essere dal dottor X (29 giorni relativi ad un'assenza ingiustificata dall'11 ottobre 2016 all'8 novembre 2016). Del pari infondata sarebbe la pretesa di far decorrere il *dies a quo* dalla comunicazione n. 190865 del 5 dicembre 2016 della Guardia di Finanza, in quanto, anch'essa ha comportato la necessità di svolgere ulteriori accertamenti in sede penale della complessa vicenda che ha riguardato un lungo periodo (dal 2012 al 2016), al fine di disvelare pienamente la condotta fraudolenta e il danno dolosamente occultato.

Tenuto conto dei canoni informanti il c.d. criterio della “*conoscibilità obiettiva*”, ed in coerenza con il progressivo dispiegarsi delle diverse iniziative adottate, la Procura ritiene che il *dies a quo* della prescrizione vada fissato nella data della richiesta di rinvio a giudizio del 14 luglio 2020.

Il PM afferma che l’eccezione di prescrizione risulta comunque infondata, in quanto nel caso di specie trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione dall’8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, ai sensi dell’art. 85, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto l’operatività della sospensione della prescrizione, a differenza di quanto stabilito dal primo periodo per i termini processuali, è disancorata dall’ipotesi di rinvio d’ufficio delle udienze e di scadenza del termine entro il lasso di tempo normativamente indicato.

Con riferimento al danno all’immagine, la Procura evidenzia che il *dies a quo* del termine di prescrizione decorre dal momento della pubblicazione delle notizie dannose sugli organi di stampa (febbraio 2017).

Per ciò che concerne il merito della vicenda illecita, il P.M. ribadisce che la responsabilità erariale del dottor X si fonda su un chiaro quadro probatorio, scaturito dall’esame degli atti acquisiti al fascicolo istruttorio.

In relazione al profilo di censura attinente al *quantum* del danno diretto, la Procura asserisce la correttezza dei calcoli effettuati in sede di invito a dedurre.

Il signor XXX si è costituito, a ministero degli avvocati Valerio Martis, Ezio Ullasci e Salvatore Musu, con memoria difensiva depositata in data 30 settembre 2022, con la quale chiede il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, nonché infondata in fatto e

in diritto, e reclama la revoca del sequestro conservativo.

In via preliminare, eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto di ottenere il risarcimento del presunto danno asseritamente causato dal dottor X con le condotte al medesimo attribuite.

Contesta, in particolare, che la conoscibilità oggettiva del documento erariale possa essere fissata nel momento in cui la Procura della Repubblica di Cagliari ha esercitato l'azione penale nei confronti del dottor X, senza che rilevi né l'avvio del procedimento disciplinare intrapreso dall'amministrazione in data 8 novembre 2016, né la comunicazione prot. n. 190865 del 5 dicembre 2016 con la quale la Guardia di Finanza portava a conoscenza della Procura erariale l'esito delle proprie indagini.

Richiama la giurisprudenza contabile ai sensi della quale *“il termine di prescrizione comincia a decorrere non dal momento in cui il fatto dannoso si verifica nella sua materialità e realtà fenomenica, ma da quando esso si manifesta all'esterno con tutti i connotati che ne determinano l'illiceità”*, specificando che per individuare tale decorrenza deve valutarsi non solo il momento della conoscenza effettiva ma anche quello della conoscibilità obiettiva del danno, con conseguente necessità di valutare il comportamento dell'Amministrazione. Richiama, in particolare, l'orientamento secondo il quale, laddove non vi siano cause giuridiche che abbiano impedito la conoscibilità obiettiva, la decorrenza del termine di prescrizione inizia nel momento in cui, utilizzando l'ordinaria diligenza, il danneggiato è posto nelle condizioni di conoscere il fatto dannoso.

Richiama, inoltre, la giurisprudenza della Suprema Corte che, nel ribadire il decorso della prescrizione dalla conoscibilità del danno, richiede

un onere di diligenza *ex art.* 1176 c.c. in capo al danneggiato, escludendosi che la sua colpevole inerzia possa in qualche modo ostacolare l'esordio della prescrizione. Afferma che applicando detti principi al caso di specie, emerge chiaramente l'intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento dell'odierna azione, in quanto, anche se il dirigente non era tenuto espressamente ad un controllo della documentazione a supporto delle giustificazioni di assenza, non vi era alcun impedimento giuridico al controllo delle stesse, al fine di verificarne la correttezza e la rispondenza. La circostanza che il dirigente si sia limitato a richiedere delle autocertificazioni e delle giustificazioni di assenza e non abbia poi disposto un più approfondito controllo davanti a tali anomalie, non impediva in alcun modo il decorso della prescrizione, non integrando quell'impedimento giuridico che solo può ritardare l'*exordium prescriptionis*. Poiché l'asserito danno era conoscibile dall'Amministrazione, la decorrenza del termine di prescrizione dovrebbe retroagire sin da momento in cui il dirigente della ASL di Nuoro richiedeva al dottor X le predette autocertificazioni.

Sottolinea che dalla nota della Guardia di Finanza del 21.9.2021 prot. 153638, emerge che "*In merito alle assenze ingiustificate del dottor X, l'ASL nuorese aveva intrapreso un procedimento disciplinare, avviato con nota di contestazione di addebito n. 46873 del 08.11.2016, relativamente all'assenza ingiustificata dal servizio per un totale di ventun giorni, dal 11.10.2016 al 31.10.2016 ...*". Pertanto, l'amministrazione asseritamente danneggiata aveva già a disposizione quantomeno dall'8 novembre 2016 tutte le informazioni necessarie e conosceva gli elementi essenziali dell'asserita fattispecie dannosa che viene contestata in questa sede al convenuto. Poiché

il primo atto interruttivo della prescrizione (invito a dedurre e contestuale sequestro) perveniva al dottor X solo in data 16.12.2021, l'azione erariale risulta prescritta.

Rappresenta che sia la Asl 8 di Cagliari, che la Asl 3 di Nuoro erano a conoscenza delle odierne contestazioni quantomeno dal 2013 con riferimento alle condotte poste in essere sino a quel momento, e dal 2015, con riferimento alle condotte contestate sia nell'ambito della Asl 8 di Cagliari, che nell'ambito della Asl 3 di Nuoro, in virtù del provvedimento disciplinare e del decreto di perquisizione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Contesta l'assunto della Procura contabile, ai sensi del quale ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione non poteva avere rilievo la comunicazione prot. n. 190865 del 5 dicembre 2016 con la quale la Guardia di Finanza portava a conoscenza della Procura erariale l'esito delle proprie indagini, in quanto detta comunicazione avrebbe comportato la necessità di svolgere ulteriori accertamenti in sede penale al fine di disvelare pienamente la condotta fraudolenta e il danno dolosamente occultato. Asserisce che la Guardia di Finanza era, infatti, in grado di verificare l'esistenza dell'asserito danno, sia attraverso la timbratura del *badge*, sia attraverso le dichiarazioni rese dai sommari informativi, sottolineando che il termine che le autorità investigative scelgono di destinare all'acquisizione ed esame dei mezzi probatori può costituire al più un mero impedimento materiale, ma non certamente giuridico.

Contesta la sussistenza di un occultamento doloso del danno, dal momento che il dottor X ha sempre fornito la documentazione necessaria per

giustificare le assenze.

Afferma che, in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere la sussistenza nel caso concreto di un doloso occultamento, l'azione erariale dovrebbe essere comunque dichiarata prescritta, in quanto la Procura contabile veniva a conoscenza della comunicazione prot. n. 190865 della Guardia di Finanza in data 5 dicembre 2016.

Contesta che nel caso di specie trovi applicazione la sospensione dei termini di prescrizione a far tempo dall'8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020, ai sensi dell'art. 85, quarto comma, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Richiama le pronunce della Corte Costituzionale sulla disciplina dell'art. 83 del D. L. n. 18/2020 in materia penale (sentenze n. 278/2020 e n. 140/2021), con le quali la Consulta ha ribadito la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione e ha operato una differenziazione, nell'ambito del periodo emergenziale, tra quello nel quale vigeva l'integrale sospensione dell'attività giurisdizionale, conseguente alla previsione sia del rinvio delle udienze sia della sospensione dei termini processuali di qualsiasi atto del procedimento quindi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, rispetto al periodo successivo (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), nel quale era rimessa ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di disporre il rinvio delle udienze (comma 7, lett. g., dell'art. 83), affermando che nella seconda previsione sussisteva *un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.*

Afferma che la previsione di una data certa da cui far decorrere la

sospensione della prescrizione (8 marzo 2020), ma non di una data finale, sconterebbe un *deficit* di indeterminatezza che, alla luce dei principi evidenziati dalla Corte Costituzionale per l'art. 83, non può far ritenere soddisfatta la garanzia del principio di legalità che vuole che una persona soggetta ad un giudizio per responsabilità amministrativa (come anche in un giudizio penale) deve poter avere previa consapevolezza della disciplina della prescrizione, soprattutto nella sua dimensione temporale, stante gli effetti in *malam partem* che ne derivano dalla mancata previsione di un termine finale certo di sospensione.

Sostiene che, in ogni caso, il periodo di sospensione che va dall'8 marzo all'11 maggio 2020 riguardava esclusivamente le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, e che, nel caso di specie, tenuto conto che il termine di prescrizione sarebbe scaduto il 5 dicembre 2021, la sospensione non sarebbe comunque applicabile.

Sostiene che il termine di prescrizione deve essere fatto decorrere dalla data di autorizzazione, da parte del Sostituto Procuratore titolare del procedimento penale a carico del dottor X, alla comunicazione della *notitia damni* (14 novembre 2016), e non dalla data del 5 dicembre 2016 di trasmissione alla Procura contabile, per arbitraria decisione degli ufficiali della Guardia di Finanza, sui quali gravava l'obbligo di immediata comunicazione alla Procura erariale.

Sottolinea che l'invito a dedurre con contestuale decreto di sequestro conservativo *ante causam* è stato notificato al dottor X solo in data 16

dicembre 2021.

La difesa del dottor X chiede altresì la revoca del decreto presidenziale di sequestro conservativo.

Afferma l'insussistenza del *fumus boni iuris* sul danno patrimoniale, in quanto dall'esame degli atti emergerebbero le gravi ragioni configuranti la causa di giustificazione delle assenze del dottor X.

Sostiene che non può dirsi in alcun modo dimostrata la falsità dei certificati medici (redatti da medici diversi, alcuni dei quali non interessati da attività di indagine, quali la dottoressa Olivieri Giorgia, la dottoressa Maglio Marianna, la dottoressa Ferrari Roberta e la dottoressa Maraone Annalisa).

Evidenzia l'assoluta unilateralità delle accuse mosse, svolte peraltro anche su aspetti del tutto inidonei a costituire indizio (foto di Facebook che potrebbero essere state pubblicate in momento differente rispetto al loro scatto).

Sottolinea che il dottor X - per il ruolo apicale rivestito, quale direttore di struttura complessa e capo di dipartimento - non era sottoposto a un rigido orario di lavoro, con la conseguenza che assumerebbe rilievo preponderante il risultato nella gestione del servizio, che si è subito rivelato significativo, attesi i riconoscimenti internazionali attribuiti al reparto di Radioterapia.

Ritiene che, ferma restando la gravissima patologia che si è evoluta negli anni, e la circostanza, mai contestata, secondo la quale il Primario dirigeva, comunque, il reparto in alcuni casi anche "*a distanza in via telematica*", vada escluso che la condotta dello stesso possa configurarsi anti-giuridica, alla luce del ricorso alla Telemedicina.

Asserisce l'assenza del *fumus boni iuris* in ordine al *quantum* del danno diretto, determinato in complessivi euro 352.185,29, contestando che, se per giungere al “*valore giornaliero*” vengono considerati tutti gli emolumenti percepiti durante l'intero anno, questi dovrebbero essere divisi per tutti i giorni dell'arco temporale preso in considerazione (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, tot. 1460 giorni) e non per i soli giorni lavorativi, in quanto nelle competenze complessive rientrano anche quelle riferite a riposi retribuiti, reperibilità, ferie ed altre voci che devono essere riconosciute al lavoratore a prescindere dalla presenza sul luogo di lavoro.

Sostiene l'insussistenza del *fumus boni iuris* sul danno all'immagine.

Richiama, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ai sensi della quale “*in base alla norma di cui all'art. 55-quinquies, D.lgs. n. 165/2001 e s.m., l'accertamento in sede penale dell'ipotesi di reato ivi prevista rappresenta un “prius” in ordine sia al risarcimento del danno arrecato sia alla configurabilità stessa del danno all'immagine, la cui sussistenza è sicuramente subordinata alla verifica, in diversa sede giudiziale, della condotta delittuosa descritta dalla norma*”.

Afferma che verrebbero citati solo quattro articoli di giornale pubblicati dal quotidiano *La Nuova Sardegna* nel 2020, oltre cinque anni dopo il verificarsi dell'asserito danno, riportanti notizie errate e non veritiere, basati su fonti ben lontane dalla difesa e dall'ufficio GUP.

Ribadisce che il d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116 recante “*Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare*”, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)

che *“le modifiche si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*, affermando che dette modifiche si applicano dal 13 luglio 2016. Per quanto concerne le assenze dal 13 luglio 2016, richiama le eccezioni formulate anche in relazione alle gravi patologie dello X.

In via meramente subordinata, e ferme restando tutte le eccezioni in merito alla prescrizione, afferma che il contestato danno all'immagine si potrebbe, al limite, riferire soltanto al periodo di 119 giorni di assenza ingiustificata (dal 13 luglio 2016 al 1° dicembre 2016) e non a tutto il periodo oggetto di contestazione.

Sottolinea, quanto alla prescrizione del danno da disservizio, che agli atti non risulterebbero pagamenti successivi al 31 dicembre 2016.

La causa è stata discussa all'udienza del 20 ottobre 2022, nella quale il rappresentante del Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in quanto si versa in ipotesi di occultamento doloso del danno e atteso che il fatto dannoso ha assunto una qualificazione giuridica tale da identificarlo come causativo di un illecito erariale solo quando è stata esercitata l'azione penale in data 14 luglio 2020. Ha contestato che il termine di prescrizione si debba far decorrere dalla data dell'8 novembre 2016 (avvio del procedimento disciplinare da parte della ASL) o dalla data del 14 aprile del 2015 (nota di contestazione in sede amministrativa degli addebiti al dottor X), in quanto i relativi atti non contenevano le informazioni necessarie a far conoscere gli elementi essenziali della fattispecie dannosa, trattandosi di contestazioni iniziali e parziali. Ha precisato che se anche si individuasse il *dies a quo* della prescrizione nella data del 5 dicembre 2016 (segnalazione

dell'illecito erariale da parte della Guardia di finanza) opererebbe l'articolo 85 c. 4, del d.l. n. 18/2020, ovvero la sospensione dei termini di decorrenza della prescrizione dall'8 marzo al 31 agosto 2020, specificando che la Corte costituzionale ha affermato la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione nel nostro ordinamento.

Nel merito, ha affermato che l'accertamento della responsabilità erariale si basa su un chiaro quadro probatorio corroborato da accertamenti incrollabili compiuti dalla Guardia di finanza. Per quanto concerne il *quantum* del danno patrimoniale, la Procura ha contestato l'eccepite errore di calcolo, formulato dalla difesa, precisando che nel 2016 la retribuzione del dottor X ha subito delle decurtazioni dovute alla sospensione dal servizio, risultando, conseguentemente, il danno per l'intero anno 2016 inferiore rispetto a quello del 2015.

Per quanto riguarda il danno all'immagine, il PM ha ribadito che si versa in un'ipotesi speciale, che costituisce un'autonoma figura di danno all'immagine, che non necessita del previo accertamento con sentenza penale passata in giudicato. Ha affermato che il termine di prescrizione del danno all'immagine decorre dal momento di pubblicazione degli articoli di stampa e che, pertanto, l'azione esercitata dalla Procura non può ritenersi prescritta.

Ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e per la condanna del convenuto all'intero danno.

L'avvocato Musu ha affermato che il *dies a quo* del decorso del termine prescrizione dovrebbe essere individuato nell'8 novembre 2016, data in cui l'Amministrazione era pienamente in grado di conoscere tutti gli elementi necessari per agire in giudizio a tutela del proprio credito, richiamando la

Sentenza n. 22059/2017 della Corte di Cassazione. Ad avviso della difesa, peraltro, la conoscibilità oggettiva del danno sussisteva già nel 2014 (quando le assenze del dott. X venivano giustificate da autocertificazioni postume delle quali la Asl di appartenenza, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto verificare e valutare, con tempestivi accertamenti, la veridicità) e nel 2015, col decreto di perquisizione, in cui si dà atto che la Asl di appartenenza aveva intentato un procedimento disciplinare per assenteismo. Ad avviso della difesa rileva, inoltre, la conoscibilità oggettiva del danno da parte della Procura, risalente alla comunicazione della Guardia di Finanza del 5 dicembre 2016. La difesa ha insistito sulla insussistenza di un occultamento doloso del danno in considerazione del fatto che il dottor X ha sempre prodotto le certificazioni mediche attestanti la propria patologia. Contesta la sospensione dei termini di prescrizione, richiamando la sentenza della Sezione giurisdizionale Umbria n. 66/2021.

L'avvocato Martis ha insistito per la retrodatazione del *dies a quo* del decorso del termine prescrizione in considerazione della piena consapevolezza della Asl 8 di Cagliari, che aveva avviato uno specifico procedimento disciplinare per assenze ingiustificate dal servizio, in data 14 aprile 2015. Con riferimento al danno all'immagine, ha affermato che detto danno non può essere ancorato a pochi articoli di stampa, peraltro non corrispondenti alla realtà.

L'avvocato Musu ha chiesto che venga disposto l'oscuramento dei dati del convenuto, in considerazione della patologia dalla quale è affetto.

Considerato in

DIRITTO

1. Delle questioni pregiudiziali e preliminari.

1.1 Oscuramento

Preliminarmente, merita accoglimento l'istanza di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi, formulata dalla difesa del convenuto ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In merito, si osserva che l'indicazione della parte è elemento essenziale dei provvedimenti giurisdizionali, che l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali è ribadito dal medesimo d.lgs. 196 del 2003 (art. 51), e che, al di fuori delle ipotesi in cui il bilanciamento degli opposti interessi (esigenze di riservatezza e pubblicità degli atti giurisdizionali) sia già stato risolto a monte dal legislatore nel senso della prevalenza della tutela della riservatezza, la richiesta di oscuramento deve essere supportata dall'esistenza di "*motivi legittimi*" (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez. Terza, ord. n. 579 del 2021; Cass. Sez., V Civile, n. 16807 del 2020).

Nel caso all'esame sussistono "*motivi legittimi*", rappresentati dalle particolari condizioni di salute del convenuto, con presenza di patologie per le quali la tutela dei dati personali è particolarmente incisiva.

1.2 Prescrizione.

L'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al danno patrimoniale non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, si osserva che la fattispecie all'esame configura – senza ombra di dubbio – un'ipotesi di occultamento doloso delle condotte assenteiste, con la conseguenza che la ricostruzione della complessiva fattispecie illecita e la quantificazione del pregiudizio erariale sono

intervenute soltanto a seguito delle complesse e laboriose indagini della Guardia di Finanza. Il dottor X ha, infatti, posto in essere una serie di condotte (omessa timbratura con o senza autocertificazione, falsa timbratura effettuata da altri, timbrature irregolari e parziali, malattie certificate da false visite, ecc.), che, ad avviso del Collegio, sono certamente idonee ad integrare quel *quid pluris*, consistente - per giurisprudenza consolidata - in un'ulteriore condotta specifica, ingannatrice e fraudolenta, diretta intenzionalmente ad occultare l'esistenza del danno e ad impedirne la conoscenza.

Deve osservarsi, inoltre, che la prescrizione non può essere fatta decorrere dalla data di avvio del procedimento disciplinare a carico del dottor X (avviato dall'ASL di Nuoro in data 8 novembre 2016, con la contestazione di 21 giorni di assenze ingiustificate nel 2016, e concluso il 20 gennaio 2017, con l'avvio della procedura di licenziamento con efficacia dal 1° dicembre 2017), sia perché la vicenda non poteva ritenersi acclarata fino alla conclusione della procedura, sia in quanto il procedimento disciplinare riguardava solo una piccola parte della fattispecie oggetto di contestazione da parte della Procura erariale nel giudizio *de quo*.

Non può trovare accoglimento - tuttavia - la prospettazione della Procura contabile, ai sensi della quale il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione andrebbe individuato nella data in cui la Procura della Repubblica di Cagliari ha esercitato l'azione penale nei confronti del dottor X (14 luglio 2020), in ragione del fatto che la comunicazione n. 190865 del 5 dicembre 2016 della Guardia di Finanza ha comportato la necessità di svolgere ulteriori accertamenti sulla complessa vicenda, al fine di disvelare pienamente la condotta fraudolenta e il danno dolosamente occultato.

Si ritiene, infatti, che il termine prescrizionale debba essere fatto decorrere dalla accurata ed analitica segnalazione della Guardia di Finanza (datata 5 dicembre 2016 e pervenuta alla Procura in data 6 dicembre 2016), ampiamente corredata di risconti su dati risultanti su cellulari e PC (fotografie, chat, messaggi, file di testo), timbrature irregolari, omesse timbrature, autocertificazioni, certificati medici, testimonianze rese al PM penale, denunce, ecc., in quanto detta segnalazione - ad avviso del Collegio - aveva, senza ombra di dubbio, connotazione di specifica e circostanziata notizia di danno, con riguardo a tutte le assenze ingiustificate contestate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015.

Gli ulteriori e successivi accertamenti, che hanno portato al rinvio a giudizio in sede penale in data 14 luglio 2020, non possono dirsi aver avuto valore decisivo al fine della piena emersione del danno all'erario, se non con riguardo alle condotte di assenteismo dell'anno 2016, che non erano state oggetto di specifico esame nella segnalazione del dicembre 2016, e per le quali il *dies a quo* della prescrizione non può che decorrere dal rinvio a giudizio in sede penale (14 luglio 2020).

In ogni caso, anche per le condotte poste in essere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, non può dirsi che la prescrizione sia compiuta, nonostante la notifica dell'invito a dedurre al dottor X risulti effettuata in data 16 dicembre 2021, in quanto è necessario tenere conto della normativa emergenziale emanata durante la pandemia causata dal virus COVID-19.

L'art. 85, comma 4, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, dispone, infatti, che *“In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali,*

inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, ad oggi minoritario, il riferimento alla sospensione delle prescrizioni in corso (contenuto nell'ultimo periodo della norma) riguarderebbe soltanto quelle correlate ai termini processuali e procedurali, ma non a quelli di natura sostanziale, *“dovendosi in tal modo escludere che la norma possa fondare una autentica e propria sospensione del termine di prescrizione quinquennale entro il quale l'illecito amministrativo-contabile deve essere fatto valere (art. 1, secondo comma, legge 14 gennaio 1994, n. 20)”* (Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sent. n. 66/2021).

La più recente giurisprudenza della Corte dei conti appare, viceversa, pressoché concorde nell'affermare che la norma (in particolare la seconda parte, ai sensi della quale *a decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo*), abbia carattere generale, trovando applicazione alle prescrizioni in corso, non solo se correlate a termini processuali e procedurali, ma anche se riferite a termini di natura sostanziale, in quanto *la ratio di tale disciplina non può che essere rinvenuta nella particolare situazione legata all'emergenza epidemiologica e agli effetti negativi che la stessa avrebbe*

potuto produrre sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti finalizzate a realizzare il bene comune e, quindi, poste a garanzia delle ragioni erariali. In particolare, la richiamata giurisprudenza osserva che la norma de quo, nel prevedere la sospensione dei termini connessi alla prescrizione, non specifica di quali “prescrizioni” si tratti e non pone alcuna distinzione tra termini (di prescrizione) processuali o di natura sostanziale. Nel silenzio della norma, può a ragione sostenersi che l’eccezionalità della disposizione in esame (confermata dal contesto in cui è stata emanata), la sua limitata vigenza temporale (dal 20 marzo al 31 agosto 2020) e il tenore letterale della stessa non diano spazio ad interpretazioni che pongano preclusioni applicative non espressamente previste (Corte conti, Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 212 del 2022; cfr., inoltre, Sez. Giurisd. Campania, sent. n. 641 del 2022; Sez. Giurisd. Piemonte, sent. n. 182 del 2022; Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 214 del 2022; Sez. Giurisd. Sardegna, sent. n. 347 del 2021; Sez. Giurisd. Valle d’Aosta sent. n. 9 del 2021).

Altre Sezioni hanno condivisibilmente osservato che l’art. 85, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020 con le successive modifiche intervenute (“A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali”) debba interpretarsi nel senso che esso intenda estendere ai termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali il regime della sospensione ex lege (la sospensione dall’8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2020) previsto dal primo periodo dello stesso comma per i termini processuali relativi a giudizi oggetto di rinvio. Infatti, risulterebbe illogico che la sospensione di cui al secondo periodo avesse una data certa di inizio (8 marzo 2020) e non una data certa di fine.

Inoltre, la congiunzione “anche” ha appunto il significato e la funzione lessicale di estendere alla seconda categoria di atti il regime previsto per la prima. Peraltro, tale interpretazione, aderente al dato testuale della previsione legislativa (da considerarsi preponderante rispetto ai decreti emanati dai diversi Vertici istituzionali), in quanto comportante una sospensione ex lege nell’ampiezza massima senza soluzione di continuità dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per tutti i termini preprocessuali, risulta maggiormente garantista delle esigenze di tutte le parti coinvolte processualmente - quindi non solo la parte pubblica, ma anche i presunti responsabili - nell’ottica del perseguimento di un’indefettibile finalità di giustizia, conformemente a quanto previsto testualmente dall’art. 55 C.G.C., secondo cui il P.M. contabile compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. Orbene, l’invito a dedurre e la presentazione delle deduzioni costituiscono pacificamente atti preprocessuali del giudizio di responsabilità avanti alla Corte dei conti, con la conseguenza che anche i termini loro relativi, ove pendenti nel corso della sospensione ex lege, riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020.” (Sez. Giurisd. Valle d’Aosta, sent. n. 9 del 2021; cfr., ex multis, Sez. Giur. Lombardia, ord. n. 1/PRO/2021, id., sent. n. 57 del 2022, Sez. Giurisd. Toscana, sent. n. 329 del 2021, Sez. Giurisd. Puglia, sent. n. 565 del 2021).

Si richiamano, inoltre, le motivazioni di cui all’ordinanza n. 42/2022 di questa Sezione (assunta in sede di reclamo contro l’ordinanza n. 11/2022, di conferma del sequestro conservativo *ante causam*), laddove il Collegio ha

affermato che *la seconda parte della norma non prevede alcun collegamento con la prima parte, come si deduce, tra l'altro, dal ripetersi della data dell'8 marzo, e non condiziona, quindi, la sospensione al caso di rinvio*, ed ha operato una accurata ricostruzione del quadro normativo alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, Cassazione penale, sent. n. 21367 del 2 luglio 2020, secondo la quale “... *La necessità di fronteggiare la diffusione del contagio, da cui dipende la salvaguardia di diritti, la vita e la salute, che preesistono e senza i quali neppure si può discutere di regole processuali e di diritti degli imputati nel processo, ha messo in chiaro il potenziale conflitto con altri diritti di pari rango la cui composizione non può prescindere dalla natura dell'intervento legislativo destinato ad operare in un contesto specifico e di durata temporanea.... Il bilanciamento tra diritti di rango costituzionale secondo ragionevolezza comporta una limitazione giustificabile, la quale costituisce una misura sopportabile al principio della irretroattività della legge penale di sfavore perché la causa di sospensione del corso della prescrizione è di applicazione generale, proporzionata e di durata temporanea.*”) e della Corte costituzionale (sentenze n. 278 del 2020 e n. 140 del 2021, con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, in materia penale), che ha riaffermato *la natura sostanziale che l'istituto della prescrizione riveste nell'ordinamento italiano ... e le cui argomentazioni possono trovare applicazione anche nel giudizio per responsabilità erariale, pur ribadendone la natura risarcitoria e non sanzionatoria, in virtù del richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 85.*

Conseguentemente, configurandosi, nel caso all'esame, una

sospensione *ex lege* del decorso del termine di prescrizione, il Collegio reputa che la notifica dell'invito a dedurre, in data 16 dicembre 2021, sia comunque da considerare avvenuta nel quinquennio decorrente dalla segnalazione della Guardia di Finanza (datata 5 dicembre 2016 e pervenuta in data 6 dicembre 2016) e sia idonea a interrompere validamente l'eccepita prescrizione.

Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata con riguardo al danno da disservizio, contestato con riferimento alle somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva alla dottoressa CAMPOCCIA per sopperire alle assenze del dottor X, e a lei riconosciute dal 13 maggio 2015 al 21 dicembre 2017, per una somma complessiva di € 13.518,33.

In merito, deve considerarsi che la sussistenza di detta voce di danno non risultava - come è ovvio - nella segnalazione della Guardia di Finanza del dicembre 2016, ma è emersa solo a seguito delle successive laboriose indagini, che hanno portato all'esercizio dell'azione penale nei confronti del dottor X in data 14 luglio 2020. In ogni caso, seppure, anche per tale voce di danno, si volesse far decorrere il termine dalla citata segnalazione della Guardia di Finanza, la prescrizione non potrebbe dirsi compiuta, configurandosi, come si è detto, una sospensione *ex lege* del decorso del termine di prescrizione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020.

Deve essere, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa con riferimento al danno all'immagine, considerato che, per tale ipotesi di danno, il termine deve correttamente essere fatto decorrere dalla pubblicazione dei primi articoli di stampa, avvenuta nel 2017, con la conseguenza che la notifica dell'invito a dedurre ricade, in ogni caso,

all'interno dell'ordinario termine quinquennale (cfr. Sezione Giur. Sicilia, sentenze n. 640 del 2017 e n. 213 del 2019; Sezione Giur. Campania, sentenza n. 1011 del 2021).

2 Del merito della causa.

Per quanto concerne il merito del giudizio, dal complessivo esame degli atti di causa emerge la fondatezza delle prospettazioni della Procura.

2.1. Seguendo l'ordine dell'atto di citazione, occorre, innanzitutto esaminare la contestazione relativa al danno patrimoniale.

Preliminarmente va richiamata la normativa che disciplina il sinallagma contrattuale prestazione/retribuzione, diretta a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico e a commisurarla alla retribuzione spettante in relazione all'orario ed al tempo di lavoro effettivo.

Il Legislatore ha introdotto, in particolare, prescrizioni idonee a fornire un adeguato monitoraggio dell'attività prestata dai pubblici dipendenti, sia in termini di produzione e di rispondenza ai bisogni collettivi, sia in termini di rispetto, imprescindibile, dei tempi della prestazione, stabilendo che *“l'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato”* (cfr. art. 22, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Successivamente, con l'art. 55 quinquies del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha statuito che *... il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente... ferma la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei*

periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Detta disposizione normativa - inserita nel *corpus* delle norme generali sul pubblico impiego dall'art. 69 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. "*riforma Brunetta*"), in attuazione della delega di cui all'art. 7, della legge 4 marzo 2009, n. 15 - si colloca tra le disposizioni della predetta riforma, che mirano ad una maggiore efficacia del sistema sanzionatorio, nel suo complesso, con l'individuazione, direttamente ad opera del legislatore, di alcune tipologie di infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione di specifiche sanzioni e la predeterminazione di fattispecie "*tipiche*" di responsabilità amministrativa.

Va richiamata, inoltre, la giurisprudenza contabile che ha ripetutamente affermato e ribadito il principio secondo il quale, in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa, con riferimento ad assenze non giustificate, il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti, fatti salvi gli ulteriori danni che potrebbero essere stati causati, a motivo della assenza arbitraria, nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti (cfr., *ex multis*, Sez. Sardegna, sentt. n. 7/2021, n. 26/2021 e n. 49/2021; Sez. Liguria, sent. n. 704/2005; Sez. Umbria, sent. n. 346/2005; Sez. Sicilia, sent. n. 2375/2004; Sez. Marche, sent. n. 807/2003).

Deve sottolinearsi, ulteriormente, che la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in ambito penale ha costantemente affermato che, attesa la funzione dei cosiddetti "*cartellini segnatempo*" di costituire prova della

continuativa presenza del dipendente sul luogo di lavoro nel tempo compreso tra l'ora d'ingresso e quella di uscita, deve ritenersi che costituisca comunque condotta suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata quella del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza (orientamento costante: cfr., tra le altre, Cassazione, Penale Sez. V, 23 settembre 1996, n. 9192; Sez. II n. 19302, del 26.4.04; Sez. II, n. 34210 del 12.10.06; Sez. II n. 32290 del 25.6.2010; Sez. II n. 23785 del 14 giugno 2011), e ritenuto che l'offensività della condotta dannosa sussiste anche se la porzione della retribuzione illecitamente conseguita in difetto di prestazione lavorativa non sia di rilevante entità, posto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica, atteso che apprezzabile non è sinonimo di rilevante (cfr. Sezione V, sentenza 18 marzo 2015, n. 11432 e, in termini, Sez. II, sentenza n. 3262 del 30/11/2018).

Come affermato anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 7/2021), il quadro ordinamentale complessivo, quale emergente dalle norme e dalla giurisprudenza, pur sommariamente descritte, configura un assetto rigido, in cui l'assenza e l'allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro appaiono giustificati solo qualora sussistano predeterminate esigenze, subordinate ad autorizzazione specifica, ovvero regolamentate dal contratto individuale di lavoro e/o dalla contrattazione collettiva; la presenza e l'allontanamento devono essere, inoltre, oggettivamente rilevati e rilevabili (attraverso i sistemi automatizzati, laddove, come nel caso di specie, installati), essendo

proprio la presenza nel luogo di lavoro il parametro al quale ancorare la retribuzione.

Deve sottolinearsi, inoltre, che l'orario di lavoro dei dirigenti con incarico di direzione di Struttura Complessa è disciplinato dall'articolo 15 del CCNL 2002-2005, che dispone testualmente che *“1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all'art. 14, per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. 2. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni e gli orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria.”*

Deve richiamarsi, inoltre, l'art. 15 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502, comma 6, ai sensi del quale *“Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il*

corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione."

Se è pur vero che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ai dirigenti e altre persone aventi potere di decisione autonomo, non si applicano le disposizioni in materia di orario normale di lavoro e di durata massima dell'orario di lavoro, detta previsione non implica affatto che i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa non siano tenuti ad assicurare la propria presenza in reparto, non potendo trovare accoglimento la prospettazione difensiva secondo la quale non è indispensabile la presenza del primario (che potrebbe - paradossalmente - non essere presente quasi mai nel reparto da lui diretto), purché la struttura consegua comunque gli obiettivi programmati, dovendo la prestazione del direttore essere parametrata esclusivamente ai risultati conseguiti.

Viceversa, deve dirsi che la *ratio* dell'assenza di un vincolo orario minimo per i dirigenti con incarico di struttura complessa è esattamente opposta rispetto a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente.

La flessibilità dell'orario del direttore di struttura complessa, infatti, presuppone che l'apporto lavorativo richiestogli non possa essere circoscritto entro i ristretti limiti di un numero di ore prefissate, rappresentando - viceversa - un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l'assolvimento di un debito orario "*minimo*" non può esaurire, per il dirigente con detta tipologia di incarico, la

prestazione lavorativa richiesta.

Detta interpretazione trova conferma anche negli orientamenti applicativi dell'ARAN in data 2 novembre 2011, secondo la quale *“i direttori di struttura complessa sono tenuti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 3 novembre 2005, ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Tali dirigenti sono tenuti ad articolare e correlare il proprio tempo di lavoro all'orario degli altri dirigenti come attesta il riferimento contenuto nel comma 1 dell'art. 14 del CCNL 3 novembre 2005. A tale scopo è necessario che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative ... Il dirigente responsabile di direzione di struttura complessa ha come finalità il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azienda e connessi all'incarico affidato. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000, egli organizza e articola in modo flessibile il proprio tempo di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura alla quale è preposto, ai fini dell'espletamento dell'incarico affidato. Inoltre, l'art. 15 del CCNL del 3 novembre del 2005, nel confermare tali principi, stabilisce altresì che i direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano - con modalità condivise con le aziende ed enti - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. In tale ambito, è demandato ad un*

accordo tra la direzione generale dell'azienda ed il dirigente interessato come debba svolgersi e con quali modalità debba essere assicurata la rilevazione della sua presenza in servizio. Tale rilevazione, che non ha un carattere fiscale, deve consentire all'azienda anche l'applicazione degli istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica delle responsabilità, ovvero ancora garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche. Inoltre, la stessa, per i dirigenti sanitari, è preordinata a mantenere la distinzione tra l'attività istituzionale e quella libero professionale intramuraria”.

La presenza fisica del dirigente in servizio costituisce, quindi, una condizione necessaria, anche se non sufficiente, all'integrale assolvimento degli obblighi dirigenziali; in altri termini, *il sistema consente oggi al Dirigente medico di struttura complessa una maggiore libertà di azione e minori vincoli, finalizzati, tuttavia, non all'attenuazione della presenza in servizio, ma all'incremento della stessa in un'ottica di ottimizzazione dei risultati* (Sez. III Appello, sent. n. 64/2018; cfr. Sez. Toscana, sent. 199/2017; Sez. Abruzzo, sent. n. 42/2019 e sent. n. 8/2016).

In nessun caso, pertanto, può riconoscersi che costituisca servizio regolarmente prestato in conformità degli impegni contrattualmente assunti l'attività di c.d. *telemedicina* asseritamente svolta dal dottor X per il tramite di collegamenti telematici, con articolazione oraria a sua discrezione, senza alcuna autorizzazione e senza aver formulato alcuna richiesta all'Azienda Sanitaria di riferimento, in assenza di previsioni che consentissero detta modalità di lavoro alternativa, sia nello specifico contratto di lavoro da lui sottoscritto, sia nel CCNL allora vigente.

Non può non sottolinearsi, in merito, che l'attività assistenziale svolta dagli operatori sanitari di ogni tipologia e livello si svolge normalmente e fisiologicamente all'interno delle strutture sanitarie nelle quali risultano incardinati, o - al più - in altri reparti e strutture della medesima Azienda.

Deve osservarsi, peraltro, che anche la ricostruzione dei fatti effettuata dalla difesa conferma che il dottor X, a seguito di scelta unilateralmente assunta, era solito lavorare a distanza, dalla propria abitazione di Roma, con modalità ed articolazione oraria a sua discrezione.

La ricostruzione degli illeciti illustrata, dimostra in modo inequivocabile che il dottor X ha scientemente attuato dal 2012 al 2016 una serie di condotte volontarie e consapevoli di natura fraudolenta (timbratura effettuata da altri; omessa timbratura con autocertificazione falsa; omessa timbratura senza autocertificazione; timbratura irregolare o parziale; malattie certificate da false visite o con certificazioni mediche irregolari; assenze ingiustificate) tese ad occultare la non legittimità delle continue e prolungate assenze dal servizio.

Appare certo, infatti, che il dottor X - considerati, peraltro, la sua formazione culturale e il ruolo apicale rivestito all'interno della struttura amministrativa (direttore di Struttura Complessa e Direttore di Dipartimento) - avesse la piena consapevolezza sia di dover garantire la presenza sul luogo di lavoro come previsto dal contratto da lui sottoscritto, sia di dover registrare detta presenza nella sede di lavoro tramite *cartellino marca tempo*, e che abbia agito con un elevato disprezzo della cosa pubblica e dell'interesse generale, attuando condotte fraudolente indubbiamente connotate dall'elemento soggettivo del dolo.

La Procura ha, peraltro, fornito ampia e documentata prova del fatto che il dottor X, in numerose occasioni nelle quali era assente per malattia a seguito di presentazione di certificato medico, ha posto in essere una serie di condotte scarsamente compatibili con la condizione di malato.

Gli accertamenti e le verifiche compiuti dalla Guardia di Finanza in merito alle reiterate assenze dal servizio del dottor X sono compendiate in articolati, analitici e dettagliati rapporti, corredati da numerose immagini ed allegati documentali (tabulati assenze, tabulati telefonici, elenchi messaggi telefonici, accertamenti bancari, liste voli e carte di imbarco, stampa cartellini presenze, ...), che ricostruiscono, per ciascuna giornata, le motivazioni analitiche per le quali dette assenze sono ingiustificate, ovvero falsa autocertificazione, assenza di giustificazione, timbratura effettuata da soggetto diverso, malattia non compatibile con sport e/o hobby esercitato nelle medesime giornate, malattia certificata con visita medica non effettuata, false dichiarazioni in merito ad un ricovero ospedaliero prolungato.

Si citano, solo a titolo di esempio, le giornate del 6 gennaio 2015 (giro in moto), 15 gennaio 2015 (consegna attestato LIONS CLUB), 14 maggio 2015 (cessione stupefacenti a Roma), 18 maggio 2015 (giro in moto), 6 giugno 2015 (cessione/acquisto stupefacenti a Roma), 12 giugno 2015 (assunzione sostanze stupefacenti).

Si richiamano, inoltre, le numerose occasioni nelle quali il dottor X è stato identificato dalle forze di polizia in località lontane dalla sua abitazione (e dall'ospedale Spallanzani di Roma) in giornate per le quali aveva prodotto certificati di malattia: il 24 maggio 2016, alle ore 19.00 a 4,2 km da casa; il 5 aprile 2016, alle ore 9.27, vicino a Frascati, a circa 20 km dal domicilio; il

6 aprile 2016, alle ore 02.59 della mattina, sulla via Prenestina a 7,6 km da casa; 18 agosto 2016, alle ore 03.16 della mattina, in zona Tufello a 15 km da casa; il 1° settembre 2016, alle ore 02.52 della mattina, vicino a Ponte Galeria a circa 11 km da casa; il 12 settembre 2016, alle ore 02.09 della mattina, vicino a Frascati, a circa 20 km da casa; il 22 settembre 2016, alle ore 03.48 al Complesso outlet di Castel Romano, vicino a Pomezia, ad oltre 21 km da casa.

La circostanza che il dottor X sia affetto da una grave patologia, allo stato non suscettibile di guarigione (fatto non contestato dalla Procura e, peraltro, mai rappresentato all'Amministrazione fino al momento del licenziamento), che avrebbe determinato assenze legate ad accertamenti clinici e alla necessità di limitare il contatto con agenti patogeni, e l'uso della telemedicina per prestare la propria attività lavorativa, non appare scalfire le risultanze investigative, considerato che le affermazioni e le scarse produzioni documentali del collegio difensivo nulla chiariscono sulle assenze del dottor X non giustificate in alcun modo, né sulla veridicità di certificati rilasciati per patologie molto diverse da quella da ultimo rappresentata e da medici che erano nell'oggettiva impossibilità di visitare il paziente.

Per quanto concerne, in particolare, le dichiarazioni del dottor X in merito alla sottoposizione a terapia salvavita in regime di *day Hospital* dal 2015, si sottolinea, inoltre, che risulta in atti che l'Istituto Spallanzani di Roma ha chiarito, con nota n. 1517 del 7 aprile 2017, che l'assistenza in regime di *Day Service* della IV divisione è di tipo ambulatoriale e non fornisce terapia quotidiana con la necessaria presenza fisica *in loco* del

paziente, ma solo la somministrazione di farmaci ogni due mesi.

Prive di pregio appaiono le asserzioni della difesa circa il raggiungimento da parte del dottor X di significativi esiti nella gestione del reparto di Radioterapia, in quanto, a prescindere dal risultato effettivamente conseguito (che risulta ininfluyente, come chiarito dalla Sez. III Appello, sent. n. 64/2018, cit.), il convenuto ha reso all'Azienda di appartenenza un servizio diverso ed inferiore rispetto a quello contrattualmente dovuto, sotto il profilo della continuità della presenza sul posto di lavoro, assentandosi dal reparto per settimane e mesi.

Parimenti ininfluyente risulta l'affermazione circa la mancata dimostrazione della falsità dei certificati medici prodotti, considerato che la contestazione attiene alla circostanza (non smentita dalla difesa) che detti certificati erano rilasciati da medici che, esercitando a centinaia di chilometri di distanza dal luogo nel quale si trovava lo X, non lo avevano ovviamente visitato.

Per quanto concerne in concreto la quantificazione del danno patrimoniale, deve osservarsi che la Procura contabile ha effettuato una ricostruzione estremamente analitica e precisa dei giorni di assenza del dottor X, contestando esclusivamente le giornate per le quali detta assenza non era in alcun modo giustificata.

Si richiama, a titolo di esempio, la ricostruzione effettuata con riguardo alla diagnosi broncopolmonite, certificata, una prima volta con visita domiciliare in data 8 gennaio 2015 (per il periodo dal 1° al 21 gennaio 2015), con riguardo alla quale la Procura contesta al dottor X solo le giornate nelle quali, dai riscontri documentali, la malattia risultava “*non compatibile con*

hobby e sport” (6, 15 e 18 gennaio), considerando giustificata l’assenza nelle altre giornate del periodo di malattia; la Procura contesta, inoltre, il periodo di prolungamento della malattia (dal 22 a 31 gennaio 2015), in quanto concesso dal medico dietro mera richiesta telefonica quando X si trovava altrove. Interamente oggetto di contestazione è, anche, il successivo periodo di malattia per broncopolmonite e calcolosi certificato con visita medica mai effettuata dal dottor Mulargia, in quanto X si trovava a Roma.

I pochi certificati medici prodotti dalla difesa del convenuto non fanno che confermare le tesi della Procura, essendo stati rilasciati da medici che non avevano visitato personalmente il dottor X.

Tuttavia, non risulta condivisibile il criterio di determinazione del “*valore giornaliero*” utilizzato dalla Procura, ritenendo questo Collegio più corretto, a tal fine, dividere gli emolumenti percepiti durante l’intero periodo per tutti i giorni dell’arco temporale preso in considerazione dal requirente (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015, per un totale 1.460 giorni) e non per i soli giorni lavorativi, essendo – di norma – la retribuzione corrisposta su base mensile a prescindere dal numero di giornate effettivamente lavorative.

Ne consegue che il danno patrimoniale causato dalla condotta del dottor X nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 deve essere più correttamente quantificato in € 185.794,10, pari agli emolumenti complessivamente percepiti nel periodo considerato (€ 443.959,71) divisi per i 1.460 giorni del periodo medesimo (ottenendo il *valore giornaliero* di € 304,08) e moltiplicati per i giorni di assenza illegittima (611 giorni).

A detta somma deve essere aggiunto il danno patrimoniale relativo

all'anno 2016, con riguardo al quale deve essere confermato l'intero importo di € 72.823,87 richiesto in citazione.

Il danno patrimoniale complessivo deve essere conseguentemente quantificato in € 258.617,97 (€ 185.794,10 + € 72.823,87), e per detto danno va pronunciata condanna a titolo di dolo nei confronti del convenuto.

2.2. Venendo all'esame del danno da disservizio, deve evidenziarsi che si tratta di una tipologia di danno di elaborazione giurisprudenziale, che si caratterizza per la disutilità della spesa sostenuta dall'Amministrazione, a causa dell'inosservanza dei propri doveri da parte del pubblico dipendente.

Ai sensi della giurisprudenza preponderante, può tradursi in una minore efficienza dell'azione amministrativa, determinata dal mancato conseguimento delle attese utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (cfr. Sezione Toscana, n. 220 del 2018 e n. 459 del 2019) o, sotto altro aspetto, quale danno-conseguenza, negli ulteriori costi sopportati dalla pubblica amministrazione per il ripristino della legalità, ovvero per ripristinare l'efficienza perduta; sicché la pretesa risarcitoria può comprendere anche due delle tipologie di "*danno da disservizio*" (Sezione II Centrale, sent. n. 293 del 2019). Nei casi di "*disservizio*", l'azione pubblica non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, le utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse. ... Lo "*spreco*" conseguente alla condotta illecita del dipendente può inerire non solo alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dagli autori del danno stesso, ma a tutti i maggiori costi dovuti allo

sprego di personale e di risorse economiche non utilizzate in base ai canoni di legalità, efficienza e produttività; può, dunque, ricomprendere: le spese sostenute per riorganizzare l'attività; il dispendio di energie per la ricostruzione del corretto procedimento amministrativo; le spese per accertare e contrastare gli effetti negativi sull'organizzazione delle strutture e degli uffici; il costo affrontato per il ripristino della funzionalità dell'ufficio (cfr. Sezione III Centrale, sent. n. 111 del 2020, nonché Sezione Toscana, sent. n. 63 del 2020, e Sez. II Appello, sent. n. 144 del 2019).

Come recentemente ribadito anche da questa Sezione (cfr. sentenza n. 7 del 2021), nonostante l'eterogeneità delle ipotesi in cui il danno da disservizio può essere ravvisato, rimane ferma, nella giurisprudenza contabile, la necessità che lo stesso sia effettivo, concreto ed attuale e che sia il Procuratore agente a fornire prova della sussistenza di tali requisiti. Infatti, l'esistenza del danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie, dovendo trattarsi di un pregiudizio economico certo nell'*an* in termini di "*perdita patrimoniale tangibile*".

Nel caso all'esame, appare indubbio che la Procura abbia fornito in concreto prova delle disfunzioni arrecate al servizio dalle assenze del convenuto, in termini di disservizi e rallentamenti nel funzionamento del Reparto, risultando in atti che il dottor X era in possesso esclusivo del registro di carico dei pazienti e, tramite ordini di servizio, limitava le attività sanitarie dei collaboratori in sua assenza.

Appare provato, in particolare, che dette disfunzioni hanno determinato la necessità di un intervento sostitutivo ad opera di altri dipendenti, in quanto risultano essere state corrisposte alla dottoressa CAMPOCCIA, somme a

titolo di indennità aggiuntiva per sopperire alle assenze del dottor X, dal 13 maggio 2015 al 21 dicembre 2017 (cfr. Disposizione di servizio n. 15127 del 10 novembre 2015 e Determina n. 1244 del 18 aprile 2016 dell'Asl di Nuoro), per un importo complessivo di € 13.518,33, per il quale deve pronunciarsi la condanna del convenuto.

2.3. Per quanto concerne, infine, il danno all'immagine, appare opportuno ripercorrere brevemente la normativa relativa alla perseguibilità e alla quantificazione del danno all'immagine davanti alla Corte dei conti.

La configurabilità del danno all'immagine della P.A. è frutto di un'elaborazione giurisprudenziale, che ne aveva riscontrato l'esistenza in molteplici occasioni, sussumibili nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle "responsabilità" dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione dell'identità della pubblica amministrazione quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza (cfr. Sezione III Appello, sentenza n. 55 del 1° febbraio 2012, che richiama SS.RR, sentenza n. 10/2003/QM).

Il Legislatore è intervenuto sul tema in molteplici occasioni, da un lato restringendo le ipotesi in cui, in presenza di un reato perpetrato in danno della P.A., poteva essere azionata la pretesa risarcitoria all'immagine, dall'altro, introducendo disposizioni settoriali in cui la detta pretesa è perseguibile senza la necessità di un previo giudicato penale (cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 46, comma 1, del D. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 37, comma 1, lett. B), del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza).

In particolare, con l'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141) è stato previsto che le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, introducendo la clausola generale in forza della quale il danno all'immagine dell'amministrazione può essere oggetto di azione di responsabilità da parte del Pubblico ministero contabile qualora esso sia la conseguenza di un delitto contro la P.A., accertato con sentenza penale irrevocabile di condanna.

Come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte, all'esito di un travagliato percorso giurisprudenziale, che ha visto anche in plurime occasioni l'intervento della Consulta (cfr. SS.RR., sentenza n. 8/QM/2015 del 19 marzo 2015, nonché Corte costituzionale, sentenza n. 355 del 15 dicembre 2010, cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 219, 220 e 221 del 2011, di inammissibilità delle questioni nuovamente sollevate), con le disposizioni richiamate il Legislatore ha inteso circoscrivere l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo ai delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice penale.

Le disposizioni del Codice di giustizia contabile - il quale all'art. 51, comma 6, ha previsto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio, disponendo nel contempo (art. 4 dell'allegato 3, lettere g e

h) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, tra gli altri, l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 e l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - appaiono riferite, anche alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Riunite, esclusivamente alla citata clausola generale, rimanendo diversamente normate le speciali fattispecie in cui il danno all'immagine è stato espressamente previsto, a prescindere dalla previa condanna penale irrevocabile (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 7/2021).

Tra queste ultime va, all'evidenza, annoverata la particolare disciplina dettata dall'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che sanziona direttamente le condotte di assenteismo e che, in quanto tale, fa eccezione alla disciplina organica della materia di cui si è detto (in tal senso, *ex multis* cfr. SS.RR., sentenza n. 8/QM/2015, e ord. 6/2018/ORD/RCS).

Va richiamata, in merito, la consolidata giurisprudenza contabile (*ex pluribus*, Sezione III Centrale n. 542/2016, n. 69/2017, n. 161/2018; Sez. app. Sicilia n. 85/2016; Sezione I Centrale n. 265/2019; Sezione II Centrale n. 662/2017, n. 62/2019, n. 140/2020, n. 146/2020 e n. 208/2020), ai sensi della quale la fattispecie contemplata dall'art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. “*danno all'immagine*”, dall'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i. Si tratta, infatti, di una norma “*speciale*”, caratterizzata da un'indubbia “*torsione*

sanzionatoria”, in quanto volta ad apprestare un sistema “*punitivo*” con effetti di deterrenza e prevenzione, ricollegando ad esso l’azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico della P.A.

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all’art. 17, comma ter, d.l. n. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l’accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine. Le predette conclusioni risultano, altresì, rafforzate dalla circostanza per cui l’art. 69 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (il quale ha introdotto l’art. 55-quinquies al d. lgs n. 165/2001) è entrato in vigore successivamente all’art. 17, comma 30 ter, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) n.1) decreto-legge 3 agosto 2009, n.103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Ne consegue che, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo (*lex posterior specialis derogat legi priori generali*) la risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera a prescindere da qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale non espressamente prevista dalla norma stessa. Tale ricostruzione esegetica ha trovato, infine, conferma nella pronuncia delle Sezioni Riunite (ordinanza 6/2018/ORD/RCS depositata in data 12.06.2018), che ha disposto l’annullamento di una ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che il fatto di assenteismo, che qualificava la fattispecie, trovava la sua regolamentazione nella norma

speciale dell'art. 55-quater d.l.gs. n. 165/2001 che ne impone un'autonoma valutazione, diversamente da quanto accade per le ipotesi generali di danno all'immagine. (cfr. Sezione II Centrale n. 208/2020).

Tale linea interpretativa è stata condivisa anche da questa Sezione, che ha precisato che tali fattispecie costituiscono eccezione alla regola generale, in quanto l'art. 55 quinquies rappresenta una specifica previsione volta a sanzionare la particolare fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, tanto da ricollegare ad essa l'azionabilità del risarcimento del danno all'immagine subito dalla pubblica amministrazione. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art. 17, comma ter, del decreto-legge n. 78/09, non essendo a tal fine richiesto alcun accertamento, con sentenza definitiva, in ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose lesive dell'immagine. Del resto, che con la norma in rassegna il legislatore abbia voluto prescindere, ai fini della punibilità erariale della fattispecie in esame, da un previo pronunciamento sulla responsabilità penale, è chiaramente dimostrato dall'inciso contenuto nel secondo comma dell'art. 55 quinquies, a tenore del quale si può procedere all'applicazione della norma “ ... *ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni...*”. In altri termini, il legislatore ha inteso prevedere un diverso e più rigoroso trattamento contro il fenomeno dell'assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte cosiddette assenteistiche sono causa di lesione all'immagine della P.A. (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 111/2018; id., sentenze n. 7/2021, n. 26/2021 e n. 49/2021).

Sul punto appare opportuno richiamare le recentissime argomentazione

della Corte dei conti, Sezione II centrale d'Appello, sent. n. 127 del 2022 (cfr. , inoltre, Sez. II app. n. 140/2020, n. 662/2017, n. 62/2019), che ha avuto modo di chiarire che *la fattispecie riferibile alle ipotesi delittuose di cui all'art. 55-quinquies citato, come introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 e dunque sostanzialmente coeva, ma in realtà successiva alla previsione inerente alla risarcibilità del danno correlato ai delitti previsti dall'art. 17, comma 30-ter, del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con L. 3 agosto 2009 n. 102, presenta marcati tratti di specificità ed autonomia rispetto a quest'ultima e, più in generale, rispetto alla clausola limitativa della responsabilità stabilita in relazione alla pregiudizialità collegata alla preventiva ed irretrattabile condanna penale per uno dei reati previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (per i quali, cfr. SS.RR. 19 marzo 2015 n. 8/QM). Nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente – ovvero di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia - viene, infatti, in rilievo, oltre ad una disciplina procedimentale particolare, un apprezzamento specifico del legislatore in ordine alle conseguenze pregiudizievoli della condotta antigiuridica, correlato, inoltre, al rafforzamento della tutela degli interessi retrostanti mediante l'introduzione di una nuova norma penale incriminatrice. La disposizione in questione va, pertanto, riguardata quale norma speciale rispetto al citato art. 17, comma 30-ter, sicché, alla stregua del principio che regola la successione delle leggi nel tempo [lex posterior derogat legi priori, poiché il conflitto non raggiunge il grado dell'incompatibilità (art. 15 disp. prel. c.c.)], la risarcibilità del*

danno all'immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera indipendentemente da qualsivoglia condizione sostanziale o processuale non espressamente posta dalla norma che si considera. Ne consegue che, ai fini dell'applicazione dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009, atteso che la norma non richiede, in particolare, l'accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell'immagine. E in tal senso depone anche un argomento testuale, rappresentato dal fatto che il secondo comma dell'art. 55-quinquies contiene l'inciso secondo cui restano 'ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni', in tal modo prevedendo la non necessità del preventivo accertamento definitivo della responsabilità penale ai fini dell'attivazione del meccanismo risarcitorio ivi delineato.

È opportuno sottolineare, inoltre, che la Corte costituzionale, con sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020, n. 61, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della costituzione. Il giudice delle leggi ha affermato che, sebbene le censure del giudice rimettente siano limitate all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater, che attiene alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, l'illegittimità

riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma, in quanto funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega.

In aderenza alla riportata lettura dell'art. 55 quinquies, comma 2, deve ritenersi, pertanto, che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 1, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, nonché, per ragioni di inscindibilità funzionale, del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale, sentenza 9 gennaio-10 aprile 2020 n. 61), non abbia inciso sulla disposizione speciale, se non limitatamente all'ultimo periodo, che rimandava al precedente art. 55-quater, comma terzo quater, ovvero alle modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine; deve, pertanto, ritenersi che l'ipotesi di danno all'immagine nei confronti della pubblica amministrazione, derivante da false attestazioni della presenza in servizio, sia rimasta intatta e sopravviva alla sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 2020 (cfr. Sezione II Centrale, n. 208/2020, n. 146/2020 e n. 140/2020, e Sezione Toscana, sentenza n. 267 del 4 settembre 2020), così come va ribadito che, per l'esercizio della relativa azione, si prescinde dal presupposto della previa condanna in sede penale (cfr. Sezioni Riunite, ordinanza 6/2018/ORD/RCS del 12 giugno 2018).

Del resto, la stessa Corte Costituzionale, nell'esame delle norme

censurate, ha precisato che con l'art. 16, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato modificato anche l'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo che «al comma 2, le parole *“il danno all'immagine subito dall'amministrazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater”*, in un'ottica di uniformizzazione della fattispecie del danno all'immagine, attraverso la regola già introdotta con il precedente d.lgs. n. 116 del 2016, ma ha altresì sottolineato che l'ulteriore fattispecie di danno erariale introdotta con l'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016, enucleata da quella più generale già prevista dall'art. 55-quater, presenta indubbi aspetti peculiari operando, pertanto, un distinguo tra le diverse previsioni normative, incise nella conformità a Costituzione, in quanto la legge di delegazione n. 124 del 2015 - a differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009 - non aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Per quanto concerne l'affermazione della difesa circa la decorrenza a far data dal 13 luglio 2016 delle modifiche introdotte dal d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, si ribadisce che l'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, è stato introdotto dall'art. 69, terzo comma, del d.lgs. n. 150 del 2009, e si sottolinea che il secondo comma di detto articolo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, prevedeva già che *“Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità*

penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione."

Conseguentemente deve affermarsi che la Procura fosse pienamente legittimata a promuovere il giudizio per danno all'immagine senza dover attendere la conclusione del processo penale.

Nel merito della fattispecie sottoposta all'esame della Sezione, appare, pertanto, accertato il pieno rispetto dei presupposti previsti dalla normativa richiamata per l'esercizio dell'azione risarcitoria per il danno all'immagine.

Non risultano, inoltre, condivisibili gli ulteriori argomenti addotti dalla difesa per escludere o limitare la responsabilità per il conseguente danno recato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza.

Al riguardo, va in primo luogo osservato che, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, il danno all'immagine della P.A. sussiste a prescindere dal livello di diffusione, più o meno elevato, tramite i *mass media* delle informazioni relative al fatto illecito, trattandosi di aspetto suscettibile di incidere sulla misura del danno e non sulla sua intrinseca sussistenza (cfr. Sez. Appello Sicilia, n. 112 del 4 novembre 2019).

L'orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte, che configura il danno all'immagine quale danno-conseguenza, fa discendere dal comportamento illecito - nel caso all'esame pienamente dimostrato - le conseguenze negative, ampiamente prevedibili e presumibili alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, in termini di offuscamento dell'immagine e del prestigio della P.A. interessata (cfr. Sezione II Centrale, sent. n. 647 del

2017). Alla stregua di tale criterio, la sussistenza e la consistenza del danno all'immagine vanno valutate con l'utilizzo di diversi indicatori, inerenti alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla eventuale reiterazione dello stesso, al *clamor fori*, e, infine, al ruolo rivestito dal soggetto nell'ambito della Pubblica Amministrazione, senza che abbiano rilievo alcuno le spese eventualmente effettuate per il ripristino dell'immagine lesa, spese che potrebbero, invece, essere considerate sotto il profilo del cosiddetto danno da disservizio, rientrando a pieno titolo nel vero e proprio danno patrimoniale (cfr., *ex multis*, Sezione II Appello, n. 348 del 2019; Sezione III Appello, n. 536 del 2016; Sez. Appello Regione Siciliana n. 183 del 2016; Sez. Giurisdizionale Puglia, n. 261 del 2011).

Nel caso all'esame la sussistenza del danno all'immagine risulta provata con riguardo all'oggettiva gravità del fatto e alle modalità di perpetrazione dell'illecito (assenze dal servizio abituali e prolungate nel tempo), alla reiterazione per anni della condotta lesiva, al significativo *clamor fori* (sia all'interno dell'ambiente di lavoro, che all'esterno) e al ruolo apicale rivestito dal dottor X all'interno della Struttura Sanitaria (Direttore di Struttura Complessa e Direttore di Dipartimento).

Per quanto concerne la quantificazione del danno all'immagine, non potendo trovare applicazione alcuna regola presuntiva, la valutazione del danno va effettuata, in via equitativa, considerando i richiamati "*indicatori di lesività*", in conformità ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza in materia (SS.RR., sent. n. 10/QM/2003).

Il Collegio ritiene, pertanto, congruo quantificare il danno all'immagine, sulla base del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., nella

somma di € 258.617,97, pari all'importo della condanna per il danno patrimoniale diretto causato all'Amministrazione di appartenenza. Detto importo è comprensivo della rivalutazione monetaria.

2.4. Conclusivamente, il danno erariale (danno patrimoniale, danno da disservizio e danno all'immagine) va ascritto al convenuto, signor XXX, con conseguente pronuncia di condanna a favore dell'Azienda per la tutela della Salute – ATS Sardegna per il definitivo importo di € 530.754,27.

Sull'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale e di danno da disservizio, pari complessivamente a € 272.136,30, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere - per ragioni eminentemente pratiche - dalla data dell'ultima contestazione (31 dicembre 2016) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sull'intera somma per cui è pronunciata condanna, rivalutata con riguardo alla componente del danno patrimoniale e da disservizio, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,

condanna il signor XXX al pagamento, a favore del pubblico erario e segnatamente della dell'Azienda per la tutela della Salute – ATS Sardegna,

della somma complessiva di euro 530.754,27 (euro cinquecentotrentamilasettecentocinquantaquattro/27) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;

conferma, fino alla concorrenza della somma di euro 530.754,27 (euro cinquecentotrentamilasettecentocinquantaquattro/27), il sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna nei confronti di XXX con il decreto n. 36/PRES/2021 del 7 dicembre 2021 e confermato con ordinanze n. 11/2022 dell'1 febbraio 2022 e n. 42/2022 del 14 aprile 2022, sulle quote di proprietà dei beni immobili, sui beni mobili registrati e sugli altri beni e valori contenuti nell'elenco di cui al richiamato decreto presidenziale;

condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 2.148,32 (diconsi euro duemilacentotrentotto/32).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30/11/2022

IL DIRIGENTE

dott. Giuseppe Mullano

(firmato digitalmente)

DECRETO

La Sezione, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.
L.vo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto art. 52 nei riguardi del signor XXX: in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi del convenuto.

Il Presidente

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE

dott. Giuseppe Mullano

(firmato digitalmente)